
	<p><b>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “Dante Alighieri”</b> Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818860 - 0742/818701 e-mail: <a href="mailto:pgic82800p@istruzione.it">pgic82800p@istruzione.it</a> - pec: <a href="mailto:pgic82800p@pec.istruzione.it">pgic82800p@pec.istruzione.it</a> <a href="http://www.scuolenoceraumbra.edu.it">www.scuolenoceraumbra.edu.it</a> - C.F. 83004080541</p>		<p>We prepare for <b>Cambridge</b> English Qualifications</p>
---	--	---	---

Prot. N. (ved.segnatura)

**Agli atti della scuola**  
**Alla sezione del sito - Amm.ne trasparente**

**Oggetto : decreto di nomina docente supplente in deroga**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA la comunicazione relativa all'assenza dell'insegnante \*\*\*\*\* in servizio presso la scuola dell'infanzia di Gaifana;

VISTO che la comunicazione suddetta relativa all'assenza ha decorrenza dal 30/01/2024 al 31/01/2024;

VISTO l'art. 28 c.5 del CCNL Scuola 2007, per il quale nelle assenze fino a 5 giorni non si procede al conferimento della supplenza nella Scuola Primaria, se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal Collegio Docenti

Visto che il comma 333 dell'art.1 legge n.190 del 23 dicembre 2014 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

CONSIDERATO che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme “la tutela e la garanzia dell'offerta formativa”, facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;

VISTA la nota prot. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR che fornisce chiarimenti in materia di supplenze brevi del personale docente prendendo atto dell'impossibilità per le scuole di rispettare il divieto di sostituzione dei docenti assenti nel primo giorno di assenza previsto dai commi 332 e 333 della legge di stabilità 2015;

VISTO l'art. 43 CCNL Scuola 2019-21, che non riprende la previsione normativa dell'art. 28 c.5 CCNL 2007

CONSIDERATA l'impossibilità di sostituire il docente assente con personale libero dal servizio;

CONSIDERATO che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

### **DETERMINA**

di procedere al conferimento di una supplenza breve dal 30/01/2024 al 31/01/2024 e fino al permanere delle esigenze di servizio rappresentate.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

*Il Dirigente Scolastico*  
Prof. Leano Garofolletti  
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)